

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Nella seduta del 25/06/2020 il Collegio di Palermo

- preso atto dell'effettiva sussistenza di un errore nella parte motiva della decisione n. 232 del 10/01/2020;
- considerato che l'intermediario, dichiarata l'impossibilità di reperire la documentazione contrattuale relativa al prestito personale n.***349, non produce la relativa denuncia di smarrimento;
- preso atto dell'effettiva presenza in atti della documentazione relativa alla polizza assicurativa relativa al rapporto di finanziamento identificato con n. ***064;
- dispone che, invariato il dispositivo, la decisione venga coerentemente corretta nella parte motiva come segue:

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 5.08.2019, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di avere sottoscritto con l'intermediario resistente alcuni contratti di finanziamento, tra cui in particolare, il prestito personale n.***064, senza che le venissero mai consegnati i fascicoli contrattuali né in originale, né in copia. La stessa presentava richiesta di copia documentale, relativa al detto finanziamento, alla quale l'intermediario provvedeva, solo in parte, alla consegna della documentazione richiesta. Pertanto, con pec del 19/02/2019, consegnata in data 20/02/2019, veniva chiesto all'intermediario resistente quanto segue: 1) condizioni generali delle polizze nn. 5919/01 e n.5329/02, stipulate contestualmente al contratto di finanziamento n. .***064 del 10.11.2011; sempre con riferimento a tale



rapporto, informazioni circa l'importo dei costi a carico del cliente anche a titolo di commissioni/provvigioni riconosciute all'intermediario bancario quale collocatore delle polizze, allegato al contratto; 2) copia completa della documentazione contrattuale relativa a tutti i finanziamenti sottoscritti nel corso degli anni pregressi con l'intermediario, unitamente a polizza assicurativa ad essi connessa, nonché condizioni di polizza, anche, ed in particolare, con riferimento ai finanziamenti sotto forma di prestito personale nn.***349 del 16.10.2009 (data di erogazione) e n.***669 del 20.10.2010 (data erogazione), entrambi risultanti estinti con il netto ricavo del finanziamento di cui al punto n.1); 3) in caso di estinzione dei finanziamenti, conteggio estintivo con specifica dello stesso (se anticipata) e/o dichiarazione liberatoria (se a conclusione del normale piano di ammortamento); 4) rendiconto generale dei rapporti di finanziamento. Sul punto si rappresenta che l'esistenza della documentazione di cui al punto 2) veniva evinta dalla documentazione nelle more rinvenuta (cfr. all. 3) e relativa alla operazione di estinzione di debiti interni effettuata contestualmente all'erogazione e con il netto ricavo del prestito personale n...***064.

Costitutosi l'intermediario resistente rileva di non avere potuto riscontrare il reclamo per mero disguido e rileva che: tutta la documentazione relativa ai singoli contratti era stata consegnata all'atto della stipula, come previsto dall'art. 117 TUB, e periodicamente inviata la relativa documentazione contabile e rendicontazione; che al momento la ricorrente ha in essere solo il contratto di prestito personale n.***659, stipulato l'11 dicembre 2015, di cui allega la seguente documentazione contabile e assicurativa; che la documentazione contrattuale relativa ai rapporti estinti, di cui non è stata chiesta l'esibizione nel ricorso è a disposizione della ricorrente, previo pagamento dei relativi costi di produzione; allega altresì la documentazione contrattuale inerente al rapporto di prestito personale n.***064 e precisa che le relative condizioni generali di assicurazione sono disponibili anche sul portale della compagnia di assicurazione; allega, altresì, la documentazione di cui contratto di prestito personale n.***669; quanto, invece, al contratto di prestito personale n.***349, sottoscritto il 14 ottobre 2009, si rappresenta di non aver reperito la relativa documentazione. In ultimo, si allega evidenza contabile di accredito dell'importo di euro 20,00 corrispondente alle spese di presentazione del ricorso. Con riferimento alle spese legali, si eccepisce la non rimborsabilità atteso che l'assistenza di un avvocato corrisponde ad una scelta discrezionale del cliente.

In sede di repliche, la ricorrente insiste in tutte le domande formulate in sede di ricorso, compreso il risarcimento dei danni e, dunque, il ristoro delle spese legali. Inoltre, afferma che l'intermediario non abbia ottemperato ai propri obblighi, tenuto conto del fatto che la documentazione contrattuale di cui all'allegato 1 alle repliche è illeggibile.

In sede di controrepliche, l'intermediario, considerate le contestazioni di parte ricorrente, allega nuova scansione limitatamente alle prime tre pagine dell'allegato 1, essendo tutte le restanti pagine leggibili. Insiste sulle domande già presentate in sede di controdeduzioni.

DIRITTO



La questione sottoposta al Collegio concerne la richiesta di documentazione contrattuale ex art. 119 Tub presentata dal ricorrente con riferimento a distinti rapporti stipulati con l'intermediario resistente.

Più specificamente e con riferimento a detti rapporti il ricorrente chiede la consegna di: - le polizze a protezione del credito; - le condizioni generali; - i rendiconti generali del rapporto; - in alternativa, la dichiarazione liberatoria per avvenuta estinzione o il conteggio di anticipata estinzione.

Dall'esame della documentazione contrattuale e rispetto alle richieste del ricorrente, emerge quanto segue:

- In ordine al contratto di prestito personale n. 064, il resistente non ha fornito solo copia del modulo di adesione della polizza assicurativa che, tuttavia, risulta già in possesso del ricorrente essendo tale modulo allegato in atti;
- In ordine al contratto di prestito personale, il resistente non ha fornito solo copia della quietanza liberatoria, richiesta, tuttavia, in alternativa alla consegna del conteggio estintivo di cui il ricorrente ha già la disponibilità (all. 3 ricorso).
- In ordine al contratto di prestito n. ***659, il resistente ha fornito copia della documentazione contrattuale, salvo copia della quietanza liberatoria, trattandosi di rapporto ancora in essere.

Il ricorrente chiede, altresì, la consegna di tutta la documentazione contrattuale relativa a tutti gli altri eventuali rapporti, senza indicare nemmeno gli estremi degli stessi. Sul punto, tuttavia, si rappresenta che è lo stesso resistente ad indicare una serie di rapporti intrattenuti con parte istante, rispetto ai quale si rende disponibile a fornire la relativa documentazione, dietro pagamento delle relative spese.

Quanto alla richiesta di informazione circa la provvigione dovuta per il collocamento delle polizza, il Collegio rileva che tale domanda era stata avanzata già in sede di reclamo solo con riferimento al contratto n. ***064.

Il Collegio, pertanto, ne rileva l'inammissibilità rispetto agli altri rapporti.

Sul punto, tuttavia, per orientamento consolidato di questo Collegio, la documentazione richiesta non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 119, comma 4 TUB, poiché afferisce al rapporto tra l'intermediario e la compagnia assicurativa, rapporto rispetto al quale il ricorrente è terzo. Tale domanda non può, dunque, essere accolta.

In ordine al contratto di prestito personale n. ***349, l'intermediario rappresenta l'impossibilità di reperire la relativa documentazione, senza, tuttavia, allegare la relativa denuncia di smarrimento, in assenza della quale, il Collegio ritiene l'intermediario tenuto alla relativa restituzione.

Sulla base dei superiori rilievi, il Collegio ritiene l'intermediario tenuto alla consegna, con riferimento al contratto di prestito personale n. 349.

Quanto alla domanda di ristoro delle spese legali a titolo anche di risarcimento del danno, il Collegio ne rileva l'inammissibilità, tenuto conto che tale domanda è stata presentata per la prima volta solo in sede di ricorso.

Il Collegio rileva che dalla documentazione versata in atti risulta rimborsata la somma di € 20,00 quali spese di presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 13414 del 30 luglio 2020

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla consegna della documentazione nei termini di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI